

I REQUISITI DI ONORABILITA'

NELLE LEGGI SPECIALI

dott.ssa Simona Francavilla
Istituto Tagliacarne, 10 dicembre 2012

Come noto l'iscrizione al registro delle imprese è subordinata per talune attività al possesso di determinati requisiti, tra i quali l'accertamento in capo a taluni soggetti della cosiddetta.

ONORABILITÀ

consistente nell'inesistenza a carico dei medesimi, di specifiche condanne a seguito del compimento di illeciti penali ed amministrativi

Le formulazioni ricorrenti nelle norme che disciplinano l'accesso a tali attività appaiono talvolta contraddittorie e non di facile lettura. In linea generale attengono le seguenti fattispecie, in grande analogia con le norme che disciplinano gli Appalti Pubblici, da cui si possono trarre indicazioni autorevoli negli ambiti in cui è concesso esercitare un giudizio di valutazione :

- **assenza di condanne o di procedimenti penali in corso** per reati non colposi per i quali sia già stata pronunciata condanna a pena detentiva superiore a un certo numero di anni, **SALVO RIABILITAZIONE**;
- assenza di **condanne per reati specifici**;
- assenza pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
- assenza di dichiarazioni di fallimento;
- assenza di **applicazione** di **misure di sicurezza o di prevenzione**;
- assenza di **procedimenti penali in corso** per determinati reati (di stampo mafioso);
- assenza di condanna per reati specifici **senza riferimenti all'intervento della riabilitazione**;
- **assenza di contravvenzioni non conciliabili in via amministrativa o di infrazioni per violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.**

Dalla lettura dei predetti requisiti, la cui formulazione è spesso frutto dell'intento di salvaguardare l'osservanza di criteri uniformi nelle attività regolamentate, in combinato con l'esigenza, scaturita dalla volontà del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di dare ad illeciti attinenti il contratto di lavoro analoga rilevanza a reati penali, si palesano **diversi problemi interpretativi**

problemi vertenti, in particolare, sui seguenti aspetti:

- decreto penale di condanna**
- patteggiamento**
- riabilitazione**
- estinzione**
- sospensione condizionale della pena**
- delitti tentati**
- misure di prevenzione antimafia**
- contravvenzioni**
- infrazioni e violazioni in materia di lavoro**

INTERPRETAZIONE DELLE NORME

l'articolo 12^[1] delle preleggi, stabilisce che: "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore" (interpretazione testuale). Con particolare riferimento alle leggi penali, tale attività è sorretta dal principio di legalità, per nell'applicazione della legge penale si esige la **tassatività** o sufficiente **determinatezza** della fattispecie penale. **Non è opportuno effettuare interpretazioni in via analogica ove la norma sia perentoria**

Diverso il caso in cui la causa preclusiva sia definita genericamente **“(GRAVE, DI PARTICOLARE RILEVANZA, IRREGOLARITA’)”**.

In tal caso agli uffici spetterà un ampio margine di apprezzamento, in cui può essere ammesso il ricorso all’analogia, da realizzare facendo riferimento a discipline che in ambiti analoghi (ad es appalti) abbiano circoscritto le fattispecie, ed irrinunciabilmente attraverso istruttorie attente in contraddittorio, sorrette da conclusioni finali ideoneamente motivate


DELITTI E CONTRAVVENZIONI

Il criterio certo di distinzione è quello formale della **diversa specie di pene ad essi collegate.**

I DELITTI, infatti, sono quei reati puniti con la pena dell'ergastolo, la reclusione, e/o la multa. Sono esempi di delitti, quelli contro la persona (es. omicidio, lesione, diffamazione, violazione del domicilio), contro il patrimonio (es. furto, usura, ricettazione), contro l'incolumità pubblica (es. incendio, danneggiamento), contro la pubblica amministrazione (es. peculato, concussione, corruzione) per i delitti si risponde a titolo di DOLO e solo se espressamente previsto dalla legge penale a titolo di COLPA.

LE CONTRAVVENZIONI sono disciplinate sia dal libro terzo del codice penale, sia da numerose disposizioni di leggi speciali. punite con l'arresto e/o l'ammenda. Sono esempi di contravvenzioni, quelle di polizia (es. rifiuto di indicazione sulla propria identità personale, radunata sediziosa, molestia o disturbo alle persone), quelle di prevenzione di taluni reati (es. ubriachezza, detenzione abusiva di armi, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli), quelle concernenti l'incolumità pubblica (es. omessa custodia e mal gestione di animali, rovina di edifici ed altre costruzioni, fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti). Per esse non è configurabile il delitto tentato

SENTENZE DI CONDANNA



Il riferimento alle sentenze di condanna deve essere esteso, analogicamente, ai **decreti penali di condanna** ed alle pene applicate con la procedura di cui all'art. 444 c.p.p. (**patteggiamento**), qualora il reato patteggiato rientri fra quelli previsti come causa ostativa all'iscrizione o alla permanenza nel ruolo (La Corte di Cassazione ha riconosciuto, infatti, che la sentenza di patteggiamento, pur svincolata dal giudizio di colpevolezza, mantiene comunque carattere penale, con conseguente possibilità di applicazione di una sanzione afflittiva).


DECRETI PENALI DI CONDANNA

Tali provvedimenti, regolati dall'art. 460 c.p.p., pur avendo stessa natura giuridica della sentenza, sono applicabili solo ove venga comminata pena pecuniaria o **in sostituzione di pena detentiva** inferiore a sei mesi.

il decreto penale di condanna, per quanto possano presupporre la commissione di reati astrattamente meritevoli di pena detentiva, viene adottato solo se **PRIMA ANCORA DI PRONUNCIARE LA CONDANNA**, si rivengano le condizioni per l'esclusiva **applicazione di pena pecuniaria** che verrà effettivamente irrogata tramite decreto. .

Per tale motivo tale provvedimento nelle professioni che ci interessano sarà ostativo solo in relazione alle fattispecie che rilevino indipendentemente dal tipo di condanna (comunque non detentiva)

PENA PATTEGGIATA...



La disciplina dell'istituto è portata principalmente dagli artt. 444 e ss. c.p.p..

IL PATTEGGIAMENTO:

Assicura una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi i cinque anni (di reclusione o arresto), sola o congiunta a pena pecuniaria. Irrogata entro i 2 anni consente di non pagare le spese di procedimento e di non avere applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza

La sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna

LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE

DELLA PENA: l'Autorità Giudiziaria, dopo aver applicato una sanzione penale (sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo **non superiore a 2 anni**), ne sospende l'esecuzione (per un termine di 5 anni se la condanna è per delitto e di 2 anni se è per contravvenzione) a condizione che il colpevole, per un certo periodo di tempo, non commetta altri reati e, quindi, non ha luogo l'esecuzione della stessa neppure per quel che concerne le pene accessorie. In tal caso il reato viene estinto, in difetto, invece, il reo dovrà scontare entrambe le pene (vecchia e nuova) Previsto l'istituto della riabilitazione

La **concessione della sospensione condizionale della pena**, in conformità con art. 166 c. p. laddove è stabilito che possa impedire “*di per sé sola*” l’accesso a posti di lavoro, potrebbe avere comunque un effetto inabilitante ove applicata in relazione a specifici delitti elencati come preclusivi all’accesso a determinate attività, salvo esplicita contraria statuizione (vedi commercio).


La sospensione condizionale della pena sarà ostativa solo in relazione alle fattispecie che rilevino per l'irrogazione di pene detentive **INFERIORI** a due anni e solo ove non sia presente, come nel commercio, una specifica previsione dell'idoneità di tale misura ad esercitare comunque l'attività regolamentata.

Eccezione: commercio all'ingrosso:

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la **sospensione condizionale della pena** sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.


PRECLUSIVITA' CONDANNE

**SENTENZE
SOSPENSIONE
CONDIZIONALE
PATTEGGIAM
PIU DI 2 ANNI**



RIABILITAZIONE

**DECRETO PENALE
DI CONDANNA,
PATTEGGIAMENTO
MENO DI DUE ANNI**



ESTINZIONE

LA RIABILITAZIONE PENALE (artt. 178 e 179 del codice penale) è una procedura che consente alla persona condannata, che ha manifestato sicuri segni di ravvedimento, di ottenere l'estinzione delle pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici) **e di ogni altro effetto penale della condanna (cioè conseguenza pregiudizievole a carico del condannato)** : la persona riacquista così le capacità eventualmente perdute. **La riabilitazione è annotata sul certificato penale.**

LA RIABILITAZIONE è concessa quando siano decorsi **tre anni, 8 anni** se vi è stata dichiarazione di recidiva (art. 99 commi 2, 3, 4), **10 anni** se vi è dichiarazione di delinquenza abituale (artt. 102- 103), o di delinquenza professionale (art. 105), o di delinquenza per tendenza (art. 108); **dal momento in cui la pena è stata eseguita**, cioè da quando è terminata l'espiazione della pena inflitta con la sentenza per la quale si vuole essere riabilitati (fine pena per il detenuto), o è intervenuto il pagamento della multa/ammenda in caso di condanna a pena pecuniaria, o dalla data del passaggio in giudicato (irrevocabilità) della sentenza in caso di pena sospesa;

Presupposti necessario per ottenere il beneficio sono:

- è che il condannato abbia fornito la prova di aver tenuto una buona condotta successivamente alla data del reato (secondo consolidata giurisprudenza non consiste soltanto nella mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato ma "postula l'instaurazione e il mantenimento di uno stile di vita improntato al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalità dei consociati". Anche condotte aventi rilevanza penale non presentano effetto ostativo automatico rispetto alla concessione della riabilitazione, ma devono essere valutate, caso per caso, al fine di verificare se il fatto concreto abbia inciso sulla regolarità della condotta)

-siano state pagate le spese processuali

-che l'istante fornisca la prova dell'avvenuto risarcimento del danno alla parte offesa

Non necessaria riabilitazione per decreto penale

L'art. 460, comma 5, c.p.p. [nel testo novellato dall'art. 37, comma 2, lett. b), della legge 16 dicembre 1999 n. 479], dopo aver previsto che, nel caso di condanna inflitta con decreto penale divenuto esecutivo, il reato è estinto qualora, entro i termini stabiliti, il condannato non commetta altri reati, prevede pure che *“in questo caso si estingue ogni effetto penale della condanna”*.

Secondo una recente impostazione giurisprudenziale, l'eliminazione di ogni effetto penale conseguente alla riabilitazione è del tutto equivalente a quella conseguente all'estinzione del reato per decorrenza dei termini previsti dall'art. 460, comma 5, c.p.p. e, considerati i presupposti per l'irrogazione del decreto penale di condanna, non sussiste alcun interesse a richiedere la riabilitazione quando siano utilmente decorsi i termini predetti **(Tribunale di Sorveglianza di Torino, Ordinanza 28 marzo 2007)**.

Non necessaria riabilitazione per pena patteggiata

L'art. 445 comma 2 ultima parte c.p.p.,, dopo aver previsto l'estinzione del reato **OVE SIA STATA PREVISTA UNA PENA DETENTIVA NON SUPERIORE A DUE ANNI** se nel termine di cinque anni (in caso di delitto) o di due anni (in caso di contravvenzione) dalla sentenza di patteggiamento, l'imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole", dispone: "In questo caso si estingue ogni effetto penale...". "Secondo la Cass., il disposto analogo all'art. 178 c.p. fa ritenere che **l'eliminazione di ogni effetto penale della condanna, che consegue alla riabilitazione, insomma, è perfettamente equivalente a quell'estinzione di ogni effetto penale che consegue all'avvenuta estinzione del reato nel termine di legge in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti"**

Il riferimento alla riabilitazione deve essere ritenuto omnicomprensivo, in termini di necessità di tale misura per la sussistenza dell'onorabilità, sia delle sentenze già passate in giudicato che di quelle che devono ancora esaurire i tre gradi di giudizio o comunque non siano divenute irrevocabili, purché abbiano dato luogo ad una sanzione definitiva di una pena detentiva di tre anni ed ancorché estinte.

ESTINZIONE pena patteggiata o decreto
(Art. 445 e 460 c.p.p.)

“Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale”

Estinzione del reato oggetto di sospensione condizionale della pena (Art. 167)

“Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, ed adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto. Il tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene”

Riassumendo, **quando un procedimento penale viene definito con patteggiamento (-2 ANNI) o con decreto penale**, quindi, la legge prevede che **il reato si estingue**, e con esso ogni effetto penale, nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza nel caso di delitto; nel termine di due anni, quando la sentenza o il decreto concerne una contravvenzione. Il Casellario, tuttavia, decorsi i termini previsti dalla legge, non provvede d'ufficio ad effettuare annotazione di "reato estinto" in calce all'iscrizione relativa alla sentenza o al decreto penale. La persona condannata con sentenza di patteggiamento o con decreto penale, trascorsi i suddetti termini può rivolgere **istanza al giudice** che ha emesso il provvedimento affinché disponga la estinzione del reato ex artt. 445, II comma e 460, V comma c.p.p., ma unicamente a condizione che nei predetti termini il richiedente non abbia subito una condanna per delitti o contravvenzioni

TAR Firenze, Sezione I - Sentenza 23/09/2009 n. 1473
d.lgs 163/06 Articoli 38 - Codici 38.1.1

Non ha pregio la deduzione secondo la quale il mero trascorrere del tempo permetterebbe di considerare il reato legalmente estinto, ai sensi dell'art. 445, 2 comma, cod. proc. pen., poiché **ai fini della estinzione del reato è pur sempre necessario un intervento ricognitivo del giudice** (Cass. penale, sez. IV, 27 febbraio 2002, n. 11560), non risultando sufficiente il solo decorso del tempo, come chiarito anche dal Consiglio di Stato che ha affermato che "l'estinzione del reato che ha costituito oggetto di sentenza di patteggiamento, in conseguenza delle condizioni previste dall'art. 445 comma 2 c.p.p. non opera ipso iure ma richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p." (Cons. Stato, sez. V, n. 1331, del 2007).

Il decorso di un considerevole termine dai fatti penalmente rilevanti, del quinquennio ex art. 445 c.p.p., e la presentazione della domanda per ottenere l'estinzione del reato, non possono tuttavia rimanere senza conseguenze, dovendosi prendere in considerazione tali fatti nella motivazione del provvedimento che esamina l'incidenza sulla moralità professionale dei reati.

TAR Milano, Sezione I - Sentenza 17/06/2010 n. 1926

IL DELITTO TENTATO

è caratterizzato dall'incontro tra la norma incriminatrice di parte speciale e la norma di cui all'art. 56 cp; esso è **autonomo rispetto all'omologo delitto consumato**; è, dunque, un fatto di reato diverso, per il quale è prevista una pena, ai sensi del secondo comma, diminuita rispetto all'omologa fattispecie delittuosa consumata (per la cornice edittale del delitto tentato si tolgono $\frac{2}{3}$ dal minimo della pena prevista per il delitto consumato e $\frac{1}{3}$ dal massimo).


L'autonomia giuridica del delitto tentato implica che, qualora la forma tentata non sia contemplata da diversa norma che faccia riferimento a determinati delitti di parte speciale, il riferimento sarà da intendersi solo al delitto consumato e non automaticamente anche al delitto tentato.


L'art. 56 non concreta in reati unitari come l'usura. La norma non fa espressa menzione della preterintenzione o della colpa e ciò comporta necessariamente che l'imputazione del delitto tentato è prevista nella forma del **dolo**. La punibilità del tentativo nasce dalla sua pericolosità sociale. La pena per il delitto tentato può rappresentare anch'essa una costante edittale, con un minimo ed un massimo, e cioè essere una disciplina sanzionatoria speciale e non una semplice diminuzione della pena base, che invece indicherebbe la rilevanza di un elemento circostanziale attenuante. Il tentativo non è ammissibile nelle contravvenzioni

Il delitto tentato, pur rappresentando un *prius* logico e cronologico rispetto alla fattispecie consumata, e pur riferendosi alla stessa sul piano del *nomen iuris*, mantiene, secondo opinione oramai prevalente, una intrinseca **autonomia**. Ne consegue l'impossibilità, in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, di estendere *sic et simpliciter* ai delitti tentati tutti gli effetti giuridici previsti per le fattispecie perfette. Il descritto approccio ermeneutico varrebbe in modo assoluto specialmente per quelle ipotesi in cui derivino in capo al reo, attraverso l'equiparazione del delitto tentato a quello consumato, **conseguenze di carattere negativo**. [...] non va dimenticato come il tentativo rappresenti una **fattispecie illecita meno grave** rispetto a quella consumata; *ergo*, il legislatore avrebbe ragionevolmente escluso le ipotesi tentate perchè penalmente meno *significative* rispetto a quelle consumate. (in termini, **Cassazione penale sez. II 08 maggio 2001 n. 22628**)

Un recente orientamento giurisprudenziale ha escluso l'applicabilità dell'articolo 649 c.p. - OVE SI FA RIFERIMENTO, GENERICAMENTE, A DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - al tentativo di estorsione, ritenendolo non includibile in tale categoria (Cass. 14914/2010) sul presupposto che esso costituisce una figura autonoma di reato, e non una semplice variante del reato base


MANCATA PENDENZA DI PROCEDIMENTI PENALI





Pronuncia condanna in primo o secondo grado (carichi pendenti). Il solo fatto che, in secondo grado, la pena sia stata ridotta al di sotto degli anni eventualmente previsti fa cessare la preclusione

REATI NON COLPOSI...




Quelli colposi sono espressamente previsti per i delitti dalla legge penale: ad esempio: omicidio colposo [art. 589 c.p.] o lesioni colpose [art. 590 c.p.]).

Le contravvenzioni sono punibili sia se commesse a titolo di dolo che a titolo di colpa.

Per esclusione, rilevano tutti i reati dolosi e preterintenzionali, tra cui i delitti tentati

MANCATA APPLICAZIONE PENE ACCESSORIE...



Due Tipi di **pene accessorie**:


Interdittive applicate a seguito di delitti (dai pubblici uffici, da professione o un arte, legale, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o imprese, incapacità di contrattare con P.A., estinzione rapporto lavoro, decadenza potestà genitoriale)

Sospensive, applicate a seguito di reati contravvenzionali: esercizio professione o arte, direzione uffici direttivi...

Solo le pene accessorie elencate come preclusive assumono rilevanza per il riconoscimento dell'onorabilità. La formulazione generica dell'interdizione o sospensione "da una professione o un'arte" va intesa nel senso di ritenere ugualmente rilevante tale misura, **indipendentemente dall'attività interdetta.** Le pene "accessorie", in quanto tali, perderanno rilevanza nel caso in cui venissero assorbite dal provvedimento di **riabilitazione** eventualmente emanato con riferimento alla pena principale, dal momento che la mera estinzione, ove ammissibile, non eliminerebbe "gli effetti penali della condanna" **ed esse non vengono irrogate nei casi i cui è prevista estinzione.**

Un prevalente indirizzo della Corte di cassazione penale nega, sulla base di argomenti sostanzialmente formali, l'estinzione delle pene accessorie in virtù della legge n. 354 del 1975 (affidamento in prova ai servizi sociali, previsto per pene detentive che non superano i tre anni)

MISURE DI PREVENZIONE




Le misure di prevenzione sono provvedimenti limitativi dei diritti di libertà e/o patrimonio utilizzati per la lotta a diverse forme di criminalità organizzata, coniugando misure di tipo "personale" (avviso orale, rimpatrio con foglio di via, sorveglianza speciale, divieto e obbligo di soggiorno) a misure di tipo "patrimoniale" (sequestro beni, confisca, cauzione, misure interdittive, sospensione amministrazione beni), il cui presupposto è la "ricchezza di sospetta provenienza". A differenza delle misure penali sono ante delictum o praeter delictum, nel senso che per la loro applicazione non si rende necessario affermare la responsabilità penale per uno o più fatti di reato. Soggetti passivi sono gli appartenenti ad associazioni a delinquere di ogni tipo (non solo mafiose) per reati quali induzione in schiavitù, traffico di stupefacenti, contrabbando

La formulazione dettagliata delle leggi ai sensi delle quali le misure di sicurezza e di prevenzione, per essere ostative all'onorabilità, devono essere state comminate, ove ci sia l'assenza di ogni indicazione circa un'eventuale, diversa, rilevanza di quelle detentive o non detentive non consente di effettuare alcuna valutazione discrezionale della concreta fattispecie, che pertanto rileverà, indipendentemente dalle modalità con cui verrà applicata la misura, purché essa venga disposta sulla base delle norme richiamate, e dall'epoca in cui la stessa sia stata applicata. La preclusione sarà effettiva salvo diversa formulazione, fino all'intervento della riabilitazione senza necessità di riferimento a quest'ultima, avendo le misure di prevenzione una disciplina speciale che lega automaticamente a tale provvedimento la cessazione delle preclusioni in ambito lavorativo

**•LE CAUSE DI DIVIETO E DI DECADENZA
PREVISTE DALLA L. N. 575/65, ORA
INTEGRATE DALL'ART. 67 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159
VALGONO PER TUTTE LE ATTIVITA**

Ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, decorsi tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l'interessato può richiedere **la riabilitazione** che, se concessa, **determina il venir meno degli effetti pregiudizievoli connessi a detta specifica misura** (decadenza di diritto o divieto di concessione di licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni...art. 67)

**CASI IN CUI NON APPARE ALCUN
RIFERIMENTO ALL'INTERVENTO DI MISURE
ESTINTIVE O ALLA RIBILITAZIONE**



NEL CASO IN CUI VI SIA UN ELENCO DI
CONDANNE PER DELITTI SPECIFICI
RITENUTE OSTATIVE ALL'ONORABILITA',
E SOLO ALCUNE DI ESSE NON ABBIANO
RIFERIMENTI ALLA RIABILITAZIONE,^o
nessuna la menzioni APPARE OVVIO CHE
IL LEGISLATORE ABBIA FATTO UNA
SCELTA PONDERATA NEL TOGLIERE OGNI
EFFETTO ALL'IRREPENSIBILITA' DELLA
CONDOTTA DI UN SOGGETTO CHE
VOLESSE INTRAPRENDERE QUELLA
SPECIFICA ATTIVITA', CHE GLI SARA'
QUINDI PER SEMPRE PRECLUSA

REQUISITI DI ONORABILITA' IMPRESE DI PULIZIA

I titolari per le imprese individuali, tutti i soci per le società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice, e tutti gli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, che intendono svolgere le attività disciplinate dalla Legge n. 82/1994, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità consistenti in:

- **assenza di condanne o di procedimenti penali in corso** per reati non colposi per i quali sia già stata pronunciata condanna a pena detentiva superiore a due anni, **SALVO RIABILITAZIONE**;
- assenza di **condanne per reati** contro il patrimonio [es *rapina estorsione truffa*] o la fede pubblica [es. *falsità*] , o condanne alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese **SALVO RIABILITAZIONE**;
- assenza di dichiarazioni di fallimento;
- **assenza di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione**; **QUI SI APPLICA DISCIPLINA SPECIALE**
- assenza di **procedimenti penali in corso** per reati di stampo mafioso;
- **assenza di condanna per atti di concorrenza illecita con minaccia o violenza** (*dei delitti contro industria e commercio*);
- **assenza di contravvenzioni per violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.**

- assenza di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;

**PRECLUSIONE FINO ALL'INTERVENTO DELLA RIABILITAZIONE
salvo che non siano applicati in relazione ai reati sempre
ostativi**

- **assenza di condanna per atti di concorrenza illecita con minaccia o violenza (da 2 a sei anni salvo aggravanti)**

INDIPENDENTEMENTE DA INTERVENUTA RIABILITAZIONE

.


AUTORIPARATORI

- non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva


**•INDIPENDENTEMENTE DA INTERVENUTA
RIABILITAZIONE**

**•RILEVANZA INOLTRE DELLE CAUSE DI
DIVIETO E DI DECADENZA PREVISTE DALLA
L. N. 575/65**

REATI MINORI




ASSENZA DI CONTRAVVENZIONI
NON CONCILIABILI IN VIA
AMMINISTRATIVA
E non "mancata applicazione,
assenza di condanna..."



E' necessario rilevare che la legge 689/1981 ha introdotto una sostanziale depenalizzazione di numerosi illeciti, innovando la natura della sanzione che da pena criminale assume la qualificazione di sanzione comminata da organi amministrativi - e la conciliazione in via amministrativa è un istituto che, pur attesa la sua sostanziale identità, sul piano concettuale e giuridico, con quello dell'oblazione, non è ad esso del tutto assimilabile, almeno da un punto di vista formale, dato il carattere discrezionale inerente alla determinazione, da parte della pubblica amministrazione, della somma da pagarsi dal contravventore (cfr., in termini, Cass. penale, sez. terza, 17.02.1974, n. 1887, 04.12.1981, n. 10755).

Alla stregua di tali considerazioni, parrebbe opportuno poter circoscrivere le contravvenzioni rilevanti ai fini della concessione dell'onorabilità a quelle irrogate a seguito della commissione di violazioni nelle materie prospettate per le quali non sia stata applicata la conciliazione in via amministrativa, che peraltro sono le uniche ad essere iscritte nel casellario giudiziale. Tali contravvenzioni saranno ostative finché non **DICHIARATE** estinte (di regola **due anni se irrogate con decreto o pena patteggiata**), con cessazione di ogni effetto penale della condanna.

VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI **SICUREZZA E DI**
SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI
AL DECRETO LEGISLATIVO 19
SETTEMBRE 1994, N. 626 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;



Come noto, il Testo unico Dlgs 81/2008 ha abrogato il d.lgs 626/1994. Si ritiene tuttavia che il mero richiamo alle “*successive modificazioni*”, sia idoneo, di per sé, a ritenere l’applicabilità della nuova norma, nella sua interezza, al caso di specie.

A tal riguardo la disciplina per gli appalti per qualificare, peraltro come "gravi", tale tipologia di violazioni fa riferimento ai dati in possesso dell'Osservatorio. Considerato l'ampio margine di discrezionalità, si può tener conto della proposta formulata nel decreto legge 70/2011, non convertita, facente riferimento alle violazioni individuate ai sensi dell'art. 14, comma 1, dlgs n. 81 del 2008 (nonché all.1) comportanti **sospensione dell'Attività dell'attività** degli organi di vigilanza del Min. Lavoro

Art. 14, comma 1: *“qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero **in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale**, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio, nonchè **in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro...** individuate nell'allegato I”*

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
- Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
- Mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione.

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Violazioni che espongono al rischio d'incendio

- Mancanza Certificato Prevenzione Incendi per le attività soggette;
- Mancanza mezzi estinzione incendi;


Violazioni che espongono al rischio d'amianto

- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.


Non è chiaro se dette sanzioni assumono rilevanza indipendente-mente dall'intervento di misure estintive, ma, ritenuta la natura cautelativa della misura sospensiva, sembrerebbe doversi escludere il proseguimento della misura se cessi la sospensione dell'attività senza dar luogo ad irrogazione di contravvenzioni (che potrebbero rilevare come diversa fattispecie)

**OGNI VOLTA CHE LA CAUSA PRECLUSIVA
SIA DEFINITA GENERICAMENTE (GRAVE,
DI PARTICOLARE RILEVANZA), È
LADDOVE NON SI RINVANGANO
INDICAZIONI LEGISLATIVE O
GIURISPRUDENZIALI SUI MEDESIMI
TEMI, AD ESEMPIO IN RELAZIONE ALLE
CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A
GARTI E APPALTI PUBBLICI, AGLI UFFICI
SPETTA UN AMPIO MARGINE DI
APPREZZAMENTO, DA REALIZZARE
ATTRAVERSO ISTRUTTORIE ATTENTE IN
CONTRADDITTORIO, SORRETTE DA
CONSLUSIONI FINALI ATTENTAMENTE
MOTIVATE**

INFRAZIONI **DI PARTICOLARE RILEVANZA**
ALLE NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE E
ASSICURATIVA:



SICURAMENTE QUELLI ricadenti nel
solo regime sanzionatorio sono
quelli **OSTATIVI AL RILASCIO DEL
DURC**



violazioni in materia di contributi,
definitivamente accertate da atti
amministrativi o giurisdizionali


Ad avviso dell'Autorità per i lavori pubblici è da considerare grave la violazione agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro in caso di omesso versamento dei contributi assicurativi, qualunque ne sia l'importo e fino a che la situazione contributiva non venga completamente regolarizzata. Pertanto - atteso che per l'Autorità assume preminente rilevanza l'attività di verifica che la Stazione appaltante deve svolgere, anche in contraddittorio con l'impresa, per valutare sia la gravità dell'inadempimento, sia la definitività dell'accertamento e considerato che tali elementi non risultano dal DURC - **l'Autorità ritiene che la Stazione appaltante, prima di procedere all'esclusione di un'impresa, deve verificare sempre che la violazione sia realmente grave e definitivamente accertata**

Tale impostazione ha trovato conferma con la recente emanazione del D.L. n. 70 del 2011, convertito con legge n. 106 del luglio 2011, che seppur in relazione ai requisiti per la partecipazione alla gare pubbliche, ha precisato che la condizione (preclusiva) delle "violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributo previdenziali ed assistenziali", dev'essere ritenuta sussistente ove ricorrano le ragioni "ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)..." che gli stessi soggetti titolari dell'attività possono dimostrare di possedere a seguito di richiesta di chiarimenti.

Tale preclusione deve essere interpretata, infatti, alla luce del principio, immanente alle garanzie derivanti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, che esige di considerare "in regola" – in tema di contribuzioni e relative sanzioni – i soggetti di cui siano pendenti, ricorsi amministrativi o giurisdizionali, per i quali non sussiste, dunque, un definitivo accertamento delle infrazioni agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro (sez. V, n. 4963/2006).

Tali tipologia di illeciti non possono essere assimilati, direttamente o come ipotesi di reato fiscale, **a quelli contro la Pubblica Amministrazione** da norme di legge successive o da consolidata giurisprudenza o autorevole dottrina

INFRAZIONI **DI PARTICOLARE RILEVANZA**
A OGNI OBBLIGO INERENTE I RAPPORTI DI
LAVORO, DERIVANTE DA NORME DI LEGGE O
REGOLAMENTI, O DAI CONTRATTI
COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO
RIFERIBILI AL SETTORE, COMPRENSIVI
DEGLI EVENTUALI CONTRATTI INTEGRATIVI
TERRITORIALI:



- condotta antisindacale
- orario di lavoro
- licenziamento illegittimo
- violazione norme su somministrazione

Laddove sia configurabile una mera "irregolarità", ricorrerà l'ipotesi della sola irrogazione di sanzioni economiche, e mancanza di parametri fissi e predeterminati e la genericità della prescrizione normativa lascia un ampio spazio di valutazione che consente in linea di principio un ampio margine di flessibilità operativa al fine di un equo apprezzamento delle singole concrete fattispecie, con considerazione di tutti gli elementi delle stesse che possano incidere sul concetto di gravità, quale ad esempio la specifica tipologia dell'infrazione commessa, il tipo di sanzione (arresto o ammenda) per esse irrogata, l'entità della violazione contributiva e le ulteriori conseguenze dannose che ne siano derivate (es. infortunio sul lavoro)-AV

“L’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di gara coloro «che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio». La norma in esame non impone la sussistenza di una violazione “definitivamente accertata”. L’espressione «debitamente accertate» deve, infatti, essere intesa nel senso che è sufficiente che si riscontri una infrazione che sia stata oggetto di una autonoma verifica da parte dell’amministrazione. Limitando l’analisi a quanto rileva in questa sede, è, pertanto, sufficiente che la violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro sia stata oggetto di una sentenza penale anche non passata in giudicata e che i fatti posti a base della sentenza siano stati, a loro volta, vagliati dall’autorità amministrativa ai fini dell’adozione dell’atto di esclusione. Tale interpretazione è confermata anche dal fatto che l’art. 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 aveva modificato la lettera e) dell’art. 38 sostituendo le espressioni «debitamente accertate» con «definitivamente accertate». Tale prescrizione è stata poi soppressa dalla legge di conversione. Il legislatore, pertanto, ha ritenuto opportuno mantenere l’attuale formulazione della norma al fine di consentire, in una prospettiva di rafforzamento delle forme di tutela dei lavoratori, che la stessa possa trovare applicazione anche in presenza di fattispecie in relazione alle quale manchi una statuizione connotata dal crisma della definitività.” Consiglio di Stato n. 4519 del

I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dei certificati amministrativi, richiesti come elemento probatorio per verificare l'effettivo possesso di requisiti previsti dalle leggi, o l'assenza di cause ostative perché il cittadino possa beneficiare di un provvedimento a sé favorevole, impone alle amministrazioni che li acquisiscono di effettuare i controlli rispetto alla veridicità delle stesse. E' necessario pertanto, che chi porta avanti l'istruttoria, si curi di acquisire gli elementi probatori delle circostanze di fatto e di diritto che stanno alla base del provvedimento da emettere ED OVE necessario effettuare denuncia: **per il pubblico ufficiale, la denuncia costituisce preciso obbligo di legge e la sua omissione costituisce reato**

REATO DI FALSO

La falsa dichiarazione, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 e che, se al controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguiti alla presentazione dello SCIA

ARTICOLO 76 (DPR 445/00)

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

NON COSTITUISCE FALSO

NON DICHIARARE UN REATO PER CUI SIA INTERVENUTA RIABILITAZIONE O ESTINZIONE L'orientamento circa l'irrilevanza, ai fini dell'apprezzamento della moralità professionale di un'impresa concorrente in una gara d'appalto, della pronuncia di patteggiamento nei casi di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 comma 2, c.p.p. va più in generale esteso a tutte le ipotesi di condanne seguite da riabilitazione.

Si pone la questione se possa considerarsi "falsa" una dichiarazione con cui si afferma di non aver riportato condanne per gravi reati incidenti sulla moralità professionale, ovvero di non aver commesso gravi violazioni in materia contributiva, laddove sussistano condanne o violazioni in materia contributiva, ma esse si prestino a una valutazione opinabile di gravità/non gravità. Un autorevole orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che laddove la norma di riferimento preveda genericamente l'insussistenza delle condizioni preclusive, esso giustifica una valutazione di gravità/non gravità compiuta dal dichiarante, sicché questi non può essere escluso per il solo fatto dell'omissione formale, cioè di non aver dichiarato tutte le condanne penali o tutte le violazioni contributive; e andrà escluso solo ove l'ufficio competente ritenga che le condanne o le violazioni contributive siano gravi e definitivamente accertate. La dichiarazione, in tale caso, non può essere ritenuta "falsa" (Cons.St., sez. V, 8 settembre 2008 n. 4244; Cons. St., sez. V, 7 ottobre 2008 n. 4897; Cons. St., sez. V, 22 febbraio 2007 n. 945)

REQUISITI DI ONORABILITA' IMPRESE DI PULIZIA

I titolari per le imprese individuali, tutti i soci per le società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice, e tutti gli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, che intendono svolgere le attività disciplinate dalla Legge n. 82/1994, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità consistenti in:

- **assenza di condanne o di procedimenti penali in corso** per reati non colposi per i quali sia già stata pronunciata condanna a pena detentiva superiore a due anni, **SALVO RIABILITAZIONE**;
- assenza di **condanne per reati** contro il patrimonio [es *rapina estorsione truffa*] o la fede pubblica [es. *falsità*] , o condanne alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese **SALVO RIABILITAZIONE**;
- assenza di dichiarazioni di fallimento;
- **assenza di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione**;
- assenza di **procedimenti penali in corso** per reati di stampo mafioso;
- **assenza di condanna per atti di concorrenza illecita con minaccia o violenza** (*dei delitti contro industria e commercio*);
- **assenza di contravvenzioni per violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.**

- assenza di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;

PRECLUSIONE FINO ALL'INTERVENTO DELLA RIABILITAZIONE

- **assenza di condanna per atti di concorrenza illecita con minaccia o violenza (da 2 a sei anni salvo aggravanti)**

INDIPENDENTEMENTE DA INTERVENUTA RIABILITAZIONE

.

AUTORIPARATORI

- non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva

**•INDIPENDENTEMENTE DA INTERVENUTA
RIABILITAZIONE**

**•RILEVANZA INOLTRE DELLE CAUSE DI
DIVIETO E DI DECADENZA PREVISTE DALLA
L. N. 575/65**

COMMERCIO ALL'INGROSSO

- **Non possono esercitare l'attività commerciale:**

- a.** coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, **salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.**
- b.** coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; *(più di tre anni)*
- c.** coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale *(Industria e commercio)*, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; *(no tentativo)*
- d.** coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f. coloro che **sono sottoposti** a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, **o nei cui confronti sia stata applicata** una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza (i richiami alle citate leggi si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 159/2011);

Il divieto di esercizio dell'attività, per i casi previsti dalle lettere b), c), d) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo (*indulto, amnistia impropria, prescrizione*), il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, **salvo riabilitazione.**

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la **sospensione condizionale della pena** sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

la riabilitazione viene richiesta solo nel caso di non applicazione, in concreto, della pena a seguito dell'intervento di misure estintive che non necessariamente conseguono ai presupposti di colpevolezza ed alla condotta del condannato

REQUISITI DI ONORABILITA' MEDIAZIONE


**coloro che svolgono o intendono
svolgere l'attività di mediazione
devono:**

f) **salvo che non sia intervenuta la riabilitazione**, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni; non essere interdetti o inhabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni

Ma le suddette prescrizioni le troviamo integrate, sviluppate e articolate in ulteriori casistiche e fattispecie nel regolamento che disciplina l'esercizio dell'attività di FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI, da cui si possono desumere i più significativi principi applicativi

Il regolamento in questione, emanato dall'allora Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2003, n. 221 (pubblicato in G.U. n. 192 del 20 agosto 2003), **all'art. 7 disciplina i requisiti di onorabilità**, mentre l'art. 9 elenca le fattispecie a seguito delle quali all'impresa viene sospesa l'efficacia dell'iscrizione.

D.M. n. 221/ 2003




L'articolo 7 prevede che, ai fini del possesso dell'onorabilità in capo all'impresa, determinati soggetti (*il titolare dell'impresa individuale e l'istitutore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede, tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative*) debbano essere in possesso dei seguenti requisiti morali:

Art. 7


α) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia stata già pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

*assenza di pronuncia di sentenza
penale **definitiva** di condanna*



*Sentenze **passate in giudicato**,
ovverosia "divenute irrevocabili", con
pena detentiva superiore a tre anni,
compreso patteggiamento*


o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia stata già pronunciata sentenza di condanna (a 3 anni o più)



Pronuncia condanna in primo o secondo grado. Il solo fatto che, in secondo grado, la pena sia stata ridotta entro i tre anni fa cessare la preclusione

Nessun rilievo, altresì, potranno avere i **decreti penali di condanna** data la citata applicabilità di sola pena pecuniaria o in sostituzione di pena detentiva inferiore a sei mesi.


per reati non colposi...



rilevano solo reati classificati come
dolosi e preterintenzionali.


E' irrilevante, in questo caso, che le pene siano state applicate a seguito della commissione di **delitti tentati**, ovvero sia commessi conformemente al citato art. 56 c.p. (*"chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica"*).

*a pena detentiva superiore
a tre anni*



I tre anni cui la norma si informa non si riferiscono alla pena edittale minima connessa al reato di cui si viene riconosciuti colpevoli, ma alla effettiva pena detentiva **inflitta**.

*salvo che sia intervenuta
riabilitazione;*



La riabilitazione deve risultare dalla
certificazione fornita dal casellario.

Il riferimento alla riabilitazione deve essere ritenuto omnicomprensivo, in termini di necessità di tale misura per la sussistenza dell'onorabilità, sia delle sentenze già passate in giudicato che di quelle che devono ancora esaurire i tre gradi di giudizio o comunque non siano divenute irrevocabili, purché abbiano dato luogo ad una sanzione definitiva di una pena detentiva di tre anni ed ancorché estinte.

In ordine alla preclusione di cui all'articolo in esame non rileva l'istituto della **sospensione condizionale della pena, che viene concessa** in caso di sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto **per un tempo non superiore a 2 anni.**

b) assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

Rilevanza della sentenza di condanna indipendentemente dall'entità della pena applicata, purché detentiva e definitiva ed irrogata PER LA CONSUMZIONE E NON IL TENTATIVO DI SPECIFICI REATI La fattispecie è integrata anche se, a seguito dell'intervento di misure estintive della pena (amnistia impropria, indulto, ecc ecc.) la stessa non sia stata scontata, perché sono il reato e la pena inflitta con la condanna ad avere effetto ostativo.

E' PERTANTO PRIVA DI RILEVANZA L'APPLICAZIONE DI UN DECRETO PENALE DI CONDANNA che, per quanto possa presupporre la commissione di reati astrattamente meritevoli di pena detentiva, viene adottato solo se PRIMA ANCORA DI PRONUNCIARE LA CONDANNA, si rivengano le condizioni per l'esclusiva applicazione di pena pecuniaria che verrà effettivamente irrogata tramite decreto .

Per quanto attiene all'istituto della **sospensione condizionale della pena**, per la cui concessione, in relazione a taluni dei reati citati, potrebbe ricorrere i presupposti, si sostiene l'effetto inabilitante della condanna anche durante l'applicazione di tale misura estintiva del reato, purché applicata in relazione ai delitti elencati (in conformità con art. 166 c, p. laddove preclude che possa impedire "*di per sé sola*" l'accesso a posti di lavoro).

Tale conclusione deriva da due ordini di considerazioni

1. **L'assenza**, come nella disciplina per il commercio, **di un'esplicita indicazione** circa la possibilità di esercitare l'attività anche durante la concessione della sospensione condizionale

2. **La lettura testuale della norma**, che affermando la necessità di intervento della riabilitazione, espressamente nega valenza al mero evento sospensivo, richiedendo che a tutti gli effetti ricorrano le "*prove effettive e costanti di buona condotta*" processualmente previste per la concessione di tale misura (decorrenza del termine).

Tenuto conto della contestualità della decorrenza dei termini per la concessione della riabilitazione con la cessazione della sospensione condizionale della pena, si ritiene che la condanna ad una pena condizionalmente sospesa costituisce ostacolo al proseguimento fintantoché decorrano le condizioni, a far data dal passaggio in giudicato, per la concessione della **riabilitazione** [*almeno 3 anni dal momento in cui la pena è estinta* (cioè, terminata l'espiazione della pena) *o dal pagamento della multa - ammenda o dalla data del passaggio in giudicato* (irrevocabilità) *della sentenza in caso di pena sospesa*]

In sintesi, l'istituto della **sospensione condizionale della pena** conserverà il suo valore ma solo in riferimento a qualunque altro reato eccetto quelli contemplati dalla norma

c) mancata **comminazione** di pena
accessoria dell'interdizione dall'esercizio di
una professione o di un'arte o
dell'interdizione dagli uffici direttivi delle
imprese;

Solo le pene accessorie interdittive elencate (in quanto tali applicate a seguito di delitti), e non anche quelle sospensive, applicate a seguito di reati contravvenzionali, **assumono rilevanza per il riconoscimento dell'onorabilità**. La formulazione generica dell'interdizione "*da una professione o un'arte*" va intesa nel senso di ritenere ugualmente rilevante tale misura, indipendentemente dall'attività interdetta. Tali pene accessorie perderanno rilevanza nel caso in cui venissero assorbite dal provvedimento di **riabilitazione** eventualmente emanato con riferimento alla pena principale, dal momento che la mera estinzione, ove ammissibile, non eliminerebbe "gli effetti penali della condanna".

Un prevalente indirizzo della Corte di cassazione penale nega, sulla base di argomenti sostanzialmente formali, l'estinzione delle pene accessorie in virtù della legge n. 354 del 1975 (affidamento in prova ai servizi sociali, previsto per pene detentive che non superano i tre anni)

Nessun rilievo, anche in riferimento alla presente fattispecie, potranno avere i **decreti penali di condanna** di cui all'art. 460 c.p.p., che non comportano l'applicazione di pene accessorie.

L'eventuale accertamento della pena accessoria della sola "**sospensione**" a carico degli amministratori darà pertanto luogo ad iniziative d'ufficio (attivazione del procedimento d'ufficio di cancellazione della relativa carica) a norma dell'art. 2191 del codice civile e non a norma del regolamento.

d) mancata **applicazione** di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;

L'APPLICAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE, in assenza di diversa rilevanza dell'irrogazione di misure detentive o non detentive ed indipendentemente dall'epoca in cui le stesse siano state applicate, avrà effetto preclusivo purché essa venga disposta sulla base delle norme richiamate,. La preclusione sarà effettiva **fino ad intervento della riabilitazione della pena principale.**

I procedimenti penali in corso per **reati di stampo mafioso** rileveranno indipendentemente dall'emissione di sentenza di primo grado, ancorché appellata o non definitiva. Sarà necessario, quantomeno, l'emissione di un decreto di richiesta di **rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di applicazione della pena a norma dell'art. 447 c.p.p., di citazione diretta a giudizio, di giudizio direttissimo**, non rilevando solo la mera iscrizione nel registro degli indagati (carichi pendenti).

e) **assenza** di **contravvenzioni** per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare, per le società cooperative, violazione della legge 3 aprile 2001, n. 142;

Assenza di contravvenzioni nel casellario giudiziale non dichiarate estinte che attengano la violazione di norme nelle materie elencate

Questa è l'unica fattispecie in cui potranno avere rilievo i **decreti penali di condanna** di cui all'art. 460 c.p.p., ove la contravvenzione sia applicata tramite tale istituto (con estinzione in due anni).

f) assenza di pronuncia *di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.*

La legge è stata abrogata e con essa devono intendersi cessate *ex lege* anche eventuali pene accessorie ad essa conseguenti.

Art. 9

Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione

1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane sono sospese [...] se si accerta:

a) una violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;

Ampio spazio di valutazione. Un'indicazione si può rinvenire nella proposta formulata nel decreto legge 70/2011, non convertita, facente riferimento alle violazioni individuate ai sensi dell'art. 14, comma 1, dlgs n. 81 del 2008 (nonché all.1) comportanti **sospensione dell'Attività in corso** ad opera degli organi di vigilanza del Min. Lavoro. Al termine delle stesse eventuali contravvenzioni potrebbero ricadere nella lett e) dell'art.7

Art. 14, comma 1: *“qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero **in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale**, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio, nonché **in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro...** individuate nell'allegato I”*

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
- Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
- Mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione.

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Violazioni che espongono al rischio d'incendio

- Mancanza Certificato Prevenzione Incendi per le attività soggette;
- Mancanza mezzi estinzione incendi;

Violazioni che espongono al rischio d'amianto


- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

b) una violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

La legge di riferimento è stata
abrogata dal D.lgs 276/2003 e
peraltro le sanzioni eventualmente
comminate in passato a seguito della
violazione di tale norma non
assumeranno alcuna rilevanza ai fini
della concessione dell'onorabilità.

c) ogni infrazione **di particolare rilevanza** alle norme in materia previdenziale e assicurativa e a ogni obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivante da norme di legge o regolamenti, o dai contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili al settore, comprensivi degli eventuali contratti integrativi territoriali:


SICURAMENTE QUELLI ricadenti nel
solo regime sanzionatorio sono
quelli **OSTATIVI AL RILASCIO DEL
DURC**



violazioni in materia di contributi,
definitivamente accertate da atti
amministrativi o giurisdizionali

Come anticipato, va considerato tuttavia che, il più delle volte, l'infrazione costituisce illecito contravvenzionale connesso a più gravi forme di reato penale, con la conseguenza che della stessa risulta fatta attestazione nei certificati del Casellario giudiziario e nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, ricadendo nella disciplina della cancellazione dal casellario per intervenuta estinzione.

INFRAZIONI OBBLIGHI DERIVATI AL CONTRATTO DI LAVORO DA LEGGI REGOLAMENTI ECC..



- condotta antisindacale
- orario di lavoro
- licenziamento illegittimo
- violazione norme su somministrazione

ampio spazio di valutazione sul concetto di gravità, quale ad esempio la specifica tipologia dell'infrazione commessa, il tipo di sanzione (arresto o ammenda) per esse irrogata, l'entità della violazione contributiva e le ulteriori conseguenze dannose che ne siano derivate (es. infortunio sul lavoro)-

E' da escludersi che siffatta discrezionalità debba essere limitata dalle previsioni al rispetto delle norme codicistiche riguardanti la riabilitazione e l'estinzione del reato.

***d) il mancato adempimento degli
obblighi relativi ai contratti
previsti dall'art. 11.[...]***

Domanda per il rilascio del certificato penale o civile del casellario giudiziale:

Istruzioni Ministero della giustizia:

*“Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, allorquando – per esigenze a loro derivanti da leggi e regolamenti – necessitano di acquisire conoscenza anche di iscrizioni escluse dal comma 1 dell'art. 24, possono richiedere il rilascio della certificazione ai sensi dell'art. 39 t.u., contenente **tutte** le iscrizioni esistenti al nome di una persona”.*

Ministero della giustizia, Circolare n. 3194 del 17 giugno 2003

“Dagli uffici locali del casellario giudiziale è pervenuta notizia delle numerose lamentele delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per le problematiche insorte a seguito dell'equiparazione - presente nel D.P.R. n. 313/2002 - del certificato rilasciabile a detti soggetti (art. 28 t.u.) a quello rilasciabile al privato (art. 24 t.u.), ridotto rispetto alla totalità dei provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale – da cui traggono una conoscenza parziale delle possibili iscrizioni che possono riguardare una determinata persona. **E' noto, infatti, che a molte pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi - nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito di procedimenti amministrativi di competenza - incombe l'obbligo di operare accertamenti, per il tramite della certificazione del casellario, sull'esistenza di iscrizioni relative alla commissione di determinati tipi di reati o di decisioni** (es. decreti penali; applicazione della pena su richiesta delle parti; applicazione di misure di prevenzione) o di eventi giudiziari (es. avvenuto pagamento di pena pecuniaria),

a carico dei destinatari dei provvedimenti amministrativi. L'Ufficio centrale del casellario ha realizzato sull'attuale Sistema Informativo (S.I.C.) una procedura che anticipa con una modalità transitoria l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 39 t.u.. **Stante l'attuale assenza del sistema di interconnessione, la nuova procedura rende possibile la consultazione del S.I.C., in via transitoria, tramite l'intermediazione dell'ufficio centrale e degli uffici** locali del casellario, che rilasceranno, a richiesta delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, apposita certificazione per i casi e le finalità previste dall'art. 39 t.u. [...] **Il certificato prodotto contiene la totalità delle iscrizioni riguardanti una determinata persona.**[...] La richiesta di accesso deve contenere l'indicazione della concreta finalità che il soggetto, nell'ambito dell'espletamento delle funzioni ad esso attribuite, intende conseguire o per effetto di norme che regolamentano il procedimento amministrativo o per finalità di rilevante interesse pubblico”.

RACCOMANDATA A.R.

**Spett.le
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma
Via R. Rossetti, 16
00136 - ROMA**

Oggetto richiesta certificato dei carichi pendenti (ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. del 14.11.2002, n. 313).

Si prega di voler trasmettere per quanto di competenza di codesta
spettabile Procura, il certificato dei carichi pendenti e degli illeciti
amministrativi dipendenti da reato, dei seguenti soggetti:

dott. _____ nato a Roma il 03.02.1944.

_____, s.n.c.,

La richiesta si è resa necessaria nell'ambito dell'istruttoria di un
procedimento amministrativo.

In attesa di cortese riscontro, si ringrazia per la collaborazione e
si inviano distinti saluti.

FIRMA

**Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ufficio locale del casellario giudiziale**

Oggetto: Procedimento amministrativo riguardante _____
(cognome e nome dell'intestatario del procedimento)

Si richiede il rilascio del certificato generale del casellario giudiziale di cui all'art. 3 del d.P.R.n. 313/2002 intestato a _____, **recante la totalità delle iscrizioni riguardanti lo stesso.**

(cognome)_____ (nome)_____
nat ____ il_____ in_____

- **ai sensi dell'art. 39** d.P.R. n. 313/2002

MOTIVO E FINALITA' DELLA RICHIESTA_____

(data) _____ (firma e qualifica)

* La sottoscrizione della richiesta vale anche come dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la qualità di gestore di pubblico servizio.

N.B. Nel caso la richiesta riguardi più soggetti intestare dei certificati al modulo può essere allegato l'elenco contenente le generalità degli stessi. il numero di protocollo è unico.

La procedura osservata e le norme richiamate consentono all'ente richiedente l'acquisizione del certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti, nonché dell'anagrafe delle sanzioni amministrative e dei carichi pendenti da illeciti amministrativi dipendenti da reato.